



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"

Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545

Sito web: www.istitutofiocchi.it

E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it

Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE RIPETENZE E DEI PASSAGGI TRA CORSI DI STUDI
PER STUDENTI INTERNI O PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI

Parere positivo del Collegio dei docenti del 18 / 06 / 2022
Delibera n° 127 del Consiglio di Istituto del 30 / 06 / 2022

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO (ATTI PRINCIPALI)

- D.Lgs. 297 del 16/04/1994 “*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e ss.mm.ii.
- D.P.R. 81 del 20/03/2009 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”
- D.P.R. 122 del 22/06/2009 “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*” e ss.mm.ii.
- D.P.R. 88 del 15/03/2010 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”
- D.P.R. 263 del 29/10/2012 “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”
- D.Lgs. 61 del 13/04/2017 “*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”
- D.M. 92 del 24/05/2018 “*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”
- D.M. 17/05/2018 “*Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale*”
- Accordo Stato-Regioni, repertorio atti 100 CSR del 10/05/2018 “*Accordo ai sensi dell'articolo 8 comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61*”
- O.M. 5 del 08/02/2021 “*Esami integrativi e esami di idoneità nel sistema nazionale di istruzione*”

2. AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le ripetenze e i passaggi tra corsi di studi di studentesse e studenti, già frequentanti l'istituto Fiocchi o provenienti da altri istituti, con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) studentesse/studenti ammessi alla classe successiva che chiedano un cambio di corso di studi
- b) studentesse/studenti non ammessi alla classe successiva che chiedano di ripetere nello stesso corso di studi
- c) studentesse/studenti non ammessi alla classe successiva che chiedano un cambio di corso di studi

Le studentesse e gli studenti con sospensione del giudizio sono ricompresi nei casi di cui alla lettera a), fatta salva l'acquisizione dell'ammissione alla classe successiva in fase di integrazione dello scrutinio finale.

Per i casi di cui alla lettera b) la possibilità di ripetere lo stesso corso di studi è garantita, nei limiti della disponibilità di posti; nel caso di richieste in numero superiore rispetto ai posti disponibili si applica quanto previsto dal successivo paragrafo 3.3.

L'individuazione della sezione di inserimento spetta alla Commissione formazione classi e può essere differente da quella frequentata nel precedente anno scolastico.

Quanto disciplinato dal presente regolamento non si applica ai candidati esterni che debbano sostenere prove preliminari per l'ammissione agli esami di Stato o di qualifica/diploma regionale.

Il presente regolamento si applica a partire dalle richieste di ripetenza e passaggio tra corsi di studi per l'accesso all'anno scolastico 2022-23.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

3.1 Limiti di capienza della classi

Le classi sono costituite secondo quanto previsto dal DPR 81/2009, dalla nota annualmente emanata dal Ministero ad oggetto "*dotazioni organiche del personale docente*" e dalle determinazioni dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente.

Il DPR 81/2009 individua limiti inferiori e superiori per la determinazione del numero di classi iniziali e limiti inferiori per il mantenimento di classi intermedie e terminali in numero uguale a quelle funzionanti nell'anno scolastico precedente. In particolare:

- le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola (art.5);
- le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi (art.16 co.1);
- gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità (art.16 co.2);
- le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22 (art.17 co.1);
- le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni (art.17 co.2).

Il Dirigente scolastico, valutate le situazioni di specifici corsi di studi o di determinate classi e raccolte le informazioni che ritiene necessarie, può annualmente definire limiti massimi per l'accettazione delle domande di ripetenza o passaggio. A titolo di esempio:

- numerosità e gravità di studenti DA e DSA già iscritti alla classe dall'annualità precedente;
- capienza dei laboratori destinati alle attività pratiche previste dagli ordinamenti vigenti;
- capienza delle aule e dei laboratori secondo quanto definito dall'Ente proprietario o concessionario dell'edificio e nel rispetto dei requisiti di sicurezza.

Rispetto ai limiti massimi definiti dal Dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto esprime un proprio parere.

E' comunque garantita la possibilità di iscrizione e frequenza alle studentesse e agli studenti ammessi alla classe successiva, per lo stesso indirizzo/opzione/articolazione frequentato nell'annualità precedente.

3.2 Limiti anagrafici

Possono iscriversi al corso diurno le studentesse e gli studenti che entro il 31 dicembre di ciascun anno abbiano un'età non superiore a quella di seguito specificata:

- classe prima: 16 anni
- classe seconda: 17 anni
- classe terza: 18 anni
- classe quarta: 19 anni
- classe quinta: 20 anni

I limiti di cui sopra non si applicano alle studentesse e agli studenti già iscritti all'Istituto, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Per l'accesso a classi dei Corsi Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (corsi serali) non sono previsti limiti anagrafici, fatto salvo il compimento dei 16 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua la richiesta per l'iscrizione alla classe prima. E' consentita l'iscrizione a periodi didattici successivi al primo solo in possesso di un'età almeno uguale a quella minima dei corrispondenti corsi diurni.

Per quanto non previsto dal presente paragrafo, valgono le disposizioni normative vigenti in merito alla possibilità di abbreviazione dei percorsi e ai requisiti anagrafici necessari per sostenere esami di idoneità/integrativi, di qualifica e diploma regionali e statali.

3.3 Criteri per l'accoglimento delle domande in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili

I criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione alla classe prima per studentesse e studenti provenienti dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado sono definiti annualmente dal Consiglio di Istituto, con apposita delibera precedente all'apertura della fase di "iscrizioni online".

In caso di richieste di ripetenza / passaggio in numero superiore rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento delle domande avverrà secondo i seguenti criteri ordinati:

1. studenti interni, non ammessi all'anno successivo, richiedenti lo stesso indirizzo frequentato
2. studenti interni, ammessi all'anno successivo, richiedenti altro indirizzo
3. studenti interni, non ammessi all'anno successivo, richiedenti altro indirizzo
4. studenti esterni, ammessi all'anno successivo
5. studenti esterni, non ammessi all'anno successivo

Qualora necessario, all'interno di ciascun criterio i richiedenti sono ulteriormente graduati attraverso un indicatore $I = 0,4 \cdot A + 0,6 \cdot B$

dove:

- A = media aritmetica tra i voti di comportamento dell'anno in corso (sia intermedio che finale) e dell'anno precedente (finale);
- B = media aritmetica dei voti dell'anno in corso, così come riportati nella pagella dello scrutinio intermedio, tra le discipline italiano, matematica e inglese (in caso di richiedenti provenienti da percorsi leFP sarà cura della Commissione passaggi individuare le corrispondenze per il calcolo dell'indicatore).

In nessun caso:

- la data di presentazione della domanda può costituire criterio di precedenza in caso di passaggio all'anno successivo
- le domande di passaggio in corso d'anno e non accettate danno diritto di precedenza per ingressi nell'anno scolastico successivo

Richiedenti la cui ultima valutazione disponibile relativa al comportamento risulti essere inferiore o uguale a 7 decimi saranno collocati automaticamente in coda, a prescindere dai criteri sopra numerati da 1 a 5.

A coloro i quali richiedano l'accesso alla classe quarta o quinta statale (diurno e serale) e siano in possesso rispettivamente di qualifica o diploma di percorsi regionali coerenti, non si applicano i criteri di ordinamento e precedenza sopra indicati. In tale caso, tutti i richiedenti sostengono prove preselettive disciplinari, nel periodo compreso tra il termine di agosto e l'inizio di settembre, comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico. I richiedenti sono graduati in base alla media aritmetica tra le valutazioni ottenute in suddette prove.

3.4 Contributo per prove e corsi di riallineamento

In tutti i casi in cui risulti necessario sostenere delle prove di ingresso (vincolanti o non vincolanti l'accesso) e/o frequentare corsi di riallineamento, è richiesto un contributo pari a euro 90,00 (novanta) per l'organizzazione degli stessi.

Il contributo deve essere versato entro il termine stabilito dall'Istituto e comunicato ai richiedenti tramite mail, di norma entro la metà del mese di luglio.

Il mancato versamento esclude il richiedente dalla partecipazione alle prove o dalla frequenza dei corsi di riallineamento.

Il versamento del contributo per prove e corsi sostituisce il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il mancato superamento delle prove non dà diritto a rimborso.

3.5 Commissione passaggi

La Commissione passaggi coincide con la Commissione formazione classi o parte di essa, a seconda della tipologia di passaggio.

Nel caso in cui si presentino particolari necessità è possibile integrare la commissione con docenti di specifiche discipline.

4. PROCEDURE PER PASSAGGI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO

Le richieste di passaggio sono inviate via mail dal richiedente (studente maggiorenne o tutori) all'indirizzo info@istitutofiocchi.it

La gestione delle richieste avviene seguendo l'ordine di ricezione delle stesse.

Le richieste sono prese in carico dal Dirigente scolastico (o suo delegato) insieme allo Staff di Dirigenza e, secondo necessità, ai docenti appositamente individuati da ciascun dipartimento.

La valutazione e gestione delle domande ricevute consta dei seguenti passaggi:

1. analisi della completezza della domanda e eventuale richiesta di integrazione;
2. verifica dei requisiti di accesso e eventuale proposta al richiedente di riformulazione della domanda per l'annualità precedente rispetto a quella richiesta;
3. eventuale colloquio di approfondimento;
4. verifica della disponibilità di posti e comunicazione esito;
5. per le domande accettate: richiesta di formalizzazione dell'iscrizione;
6. in caso di provenienza da altro Istituto: richiesta del nulla osta (direttamente da parte dell'Istituto Fiocchi all'istituzione scolastica di provenienza).

5. PROCEDURE PER PASSAGGI NELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO E RIPETENZE

Le richieste di ripetenza / passaggio sono prodotte dal richiedente (studente maggiorenne o tutori) tramite apposito form online predisposto dell'istituto. Il richiedente accede al form dopo aver formulato domanda all'indirizzo info@istitutofiocchi.it.

La gestione delle richieste avviene a partire dal giorno successivo al termine fissato per la chiusura della compilazione dell'apposito form.

Le richieste sono prese in carico dal Dirigente scolastico (o suo delegato) insieme allo Staff di Dirigenza e, secondo necessità, ai docenti appositamente individuati da ciascun dipartimento.

La valutazione e gestione delle domande ricevute consta dei seguenti passaggi:

1. analisi della completezza della domanda e eventuale richiesta di integrazione;
2. verifica dei requisiti di accesso e eventuale proposta al richiedente di riformulazione della domanda per l'annualità precedente rispetto a quella richiesta;
3. eventuale colloquio di approfondimento;
4. verifica della disponibilità di posti e comunicazione esito
 - a) in caso di domande in numero inferiore rispetto ai posti disponibili
comunicazione al richiedente riguardo la necessità o meno di sostenere prove di ingresso e/o frequentare corsi di riallineamento per il recupero delle competenze tecnico-pratiche
 - b) in caso di domande in numero superiore rispetto ai posti disponibili
graduazione secondo i criteri di cui al paragrafo 3.3; successivamente, per le domande collocate in posizione utile, applicazione di quanto previsto dalla precedente lettera a)
 - c) in caso di assenza di posti disponibili o in posizione non utile
comunicazione di impossibilità ad accettare la domanda
5. per le domande accettate: richiesta di formalizzazione dell'iscrizione
6. in caso di provenienza da altro Istituto: richiesta del nulla osta (direttamente da parte dell'Istituto Fiocchi all'istituzione scolastica di provenienza).

La valutazione delle domande, l'eventuale definizione della graduatoria e la comunicazione rispetto alla possibilità o meno di accettazione della domanda avvengono entro la prima decade di luglio.

6. ESAMI INTEGRATIVI, CORSI DI RIALLINEAMENTO, RICONOSCIMENTO CREDITI

Nei casi di passaggio in cui sia necessario sostenere esami integrativi o frequentare corsi di riallineamento, si applica la normativa vigente specifica del passaggio richiesto.

Gli esami integrativi e i corsi di riallineamento si svolgono tra il termine di agosto e l'inizio di settembre e sono definiti sulla base dei programmi svolti nella classe di riferimento; di norma le prove d'esame sono analoghe a quelle sostenute da studenti con la sospensione del giudizio della classe e disciplina corrispondente.

Analogamente, ove previsto, la Commissione passaggi procede al riconoscimento dei crediti e all'individuazione dell'annualità di inserimento, ai sensi della normativa vigente specifica del passaggio richiesto.